

**Studio Legale e Notarile Haab**

Via Ariosto 4

6900 Lugano

[www.haablegal.ch](http://www.haablegal.ch)

T: 091.913.30.70

F: 091.913.30.79

@: [info@haablegal.ch](mailto:info@haablegal.ch)

## **NUOVI TERMINI DI PRESCRIZIONE**

*Avv. Hugo Haab, gennaio 2020*

---

Il **1° gennaio 2020** sono entrate in vigore importanti modifiche del Codice delle obbligazioni con riferimento ai termini di prescrizione.

La prescrizione è un istituto cardine del diritto, che ha quale scopo quello di proteggere il **debitore** da pretese delle quali lo stesso non ha più ormai consapevolezza e per le quali spesso egli non ha più a disposizione i mezzi di prova difensivi per dimostrare di aver a suo tempo adempiuto al suo obbligo contrattuale o per dimostrare che la pretesa in quanto tale non esiste o non (più) in quella misura. La prescrizione ha pertanto lo scopo di avviare una vertenza solo entro un certo lasso di tempo, anche a beneficio della giustizia (si evitano così avvii di processi dopo anni dai fatti).

La prescrizione non deve tuttavia andare a pregiudizio del **creditore**, il quale spesso necessita del tempo per far valere la sua pretesa (pensiamo alla raccolta di mezzi probatori o per constatare gli effetti di un atto illecito); per questo motivo il compito del legislatore è quello di stabilire dei termini di prescrizione adeguati, che permettano ad un creditore diligente di avere sufficiente tempo per far valere – anche in giudizio – delle sue legittime pretese.

### **Le novità legislative più importanti sono le seguenti:**

- 1)** Il termine di prescrizione relativo per **pretese risarcitorie extracontrattuali** (quindi dove la pretesa del creditore non deriva da un contratto concluso con la controparte, pensiamo al caso di una pretesa a seguito di un incidente o per azioni da indebito arricchimento) è ora di **3 anni** (anziché uno). Questo nuovo termine inizia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del danno e della persona responsabile (art. 60 CO), rispettivamente dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione (art. 67 CO).
- 2)** Il termine di prescrizione per pretese risarcitorie extracontrattuali nel caso di **morte di un uomo o lesione corporale** si prescrive in **3 anni** dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Azioni di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale derivanti da colpa contrattuale si prescrive in **3 anni** dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Queste disposizioni speciali (art. 60 cpv. 1 bis CO ed art. 128a CO) sono una novità legislativa introdotta a far tempo dal gennaio 2020.

- 3)** Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce altresì un fatto di **rilevanza penale**, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla

---

scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in 3 anni dalla comunicazione della sentenza (art. 60 cpv. 2 CO).

- 4) La nuova cifra 7 dell'art. 134 cpv. 1 CO prevede che il termine di prescrizione per i **crediti dell'ereditando o contro lo stesso** durante la procedura d'inventario resta sospeso.
- 5) La nuova cifra 8 dell'art. 134 cpv. 1 CO prevede che il termine di prescrizione rimane sospeso durante le **trattative transattive**, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto. A questo proposito giova osservare che "per scritto" significa che un accordo tramite scambio di email non è sufficiente.

Questa nuova norma avrà una portata pratica assai rilevante, visto che è consigliabile alle parti fare uso di questa nuova possibilità concessa dal legislatore (art. 134 cpv. 1 cifra 8 CO) piuttosto che servirsi di una rinuncia di una parte ad eccepire la prescrizione (visto il tenore poco chiaro e preciso del nuovo art. 141 CO), come invece era assai frequente prima del 2020.

- 6) È stato specificato all'art. 136 CO che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un **debitore solidale** o di un **condebitore** di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, purché si fondi su un atto del creditore.

L'interruzione nei confronti dell'assicuratore vale anche nei confronti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l'assicuratore (art. 136 cpv. 4 CO).

- 7) È ora previsto all'art. 139 CO (nuovo articolo) che quando più debitori siano responsabili solidalmente, **il diritto di regresso** del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in **3 anni** dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore.

\* \* \* \* \*

*Nel nostro studio legale e notarile ci occupiamo spesso di questioni nell'ambito del diritto contrattuale e della responsabilità civile. Se lo si desidera è possibile organizzare un primo incontro gratuito e non vincolante, nel corso del quale si analizzerà la situazione e si darà al cliente un'indicazione sulla procedura migliore da seguire.*

*I contenuti del presente scritto non sono da intendersi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista.*